



REGOLAMENTO PER LA TUTELA DEL BENESSERE DEGLI ANIMALI

Approvato con deliberazione del C. C. n. 10 del 27/05/2020

SOMMARIO

TITOLO I	DISPOSIZIONI GENERALI
Art.1	Oggetto del Regolamento
Art.2	Competenze del Sindaco
Art.3	Diritti degli Animali
TITOLO II	DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE
Art.4	Definizioni
Art.5	Ambito di applicazione
Art.6	Esclusioni
TITOLO III	DISPOSIZIONI GENERALI
Art.7	Obbligo dei detentori di animali
Art.8	Abbandono di animali
Art.9	Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica
Art.10	Avvelenamento di animali
Art.11	Attraversamento di animali e obbligo di soccorso
Art.12	Divieto di accattonaggio con animali
Art.13	Esposizione, spettacoli e gare con utilizzo di animali
Art.14	Interventi assistiti con animali
Art.15	Destinazione di cibo per animali
Art.16	Associazionismo animalista e zoofilo
Art.17	Inumazione di animali
TITOLO IV	CANI
Art.18	Detenzione di cani
Art.19	Dimensioni dei recinti e dei box
Art.20	Divieto di detenzione a catena o similari
Art.21	Ritrovamento dei cani vaganti e/o feriti sul territorio comunale
Art.22	Obbligo di raccolta degli escrementi
Art.23	Strutture di commercio, allevamento, addestramento e custodia di animali di affezione
Art.24	Rinuncia di proprietà
Art.25	Affido temporaneo preventivo e adozione
Art.26	Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani
Art.27	Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche
Art.28	Accesso negli uffici e locali pubblici
Art.29	Aree destinate ai cani (aree di sgambamento)
TITOLO V	GATTI
Art.30	Definizione dei termini usati nel presente titolo
Art.31	Compiti dell'Azienda Sanitaria
Art.32	Modalità di detenzione dei gatti
Art.33	Colonie feline

Art.34	Gestione delle colonie feline da parte dei referenti
Art.35	Ritrovamento e gestione dei gatti sul territorio comunale
TITOLO VI	ALTRI ANIMALI
Art.36	Equini
Art.37	Detenzione di mammiferi non appartenenti alle specie sopra indicati
Art.38	Detenzione di volatili
Art.39	Dimensioni delle gabbie per volatili
Art.40	Detenzione di specie animali acquatiche
Art.41	Caratteristiche degli acquari
Art.42	Detenzione di rettili e anfibi
Art.43	Caratteristiche di acquari, terracquari e teche per rettili e anfibi
TITOLO VII	DISPOSIZIONI FINALI
Art.44	Sanzioni
Art.45	Vigilanza
Art.46	Incompatibilità ed abrogazione di norme

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il Comune individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato al rispetto e alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi e, in particolare, verso le specie più deboli.
2. Il Comune opera affinché sia promosso nel sistema educativo della popolazione, e soprattutto in quello rivolto all'infanzia e ai giovani, il rispetto degli animali e il principio della corretta convivenza con essi.
3. Il Comune, in base alla legge 14 agosto 1991, n.28 e alle leggi regionali 27/2000, 5/2005 e 3/2013 e successive modifiche per la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo, promuove e disciplina la tutela degli animali, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti e il loro abbandono.
4. Il Comune si adopera a diffondere, promuovere e applicare le garanzie giuridiche attribuite agli animali dalla normativa comunitaria, dalle Leggi statali e regionali.
5. Il Comune condanna e persegue ogni manifestazione di maltrattamento verso gli animali.
6. Il Comune, allo scopo di favorire l'affidamento e l'adozione degli animali che vivono presso le proprie strutture ricettive e/o quelle convenzionate, organizza e promuove politiche, iniziative e campagne di sensibilizzazione nonché attività di informazione mirate a incentivare l'adozione degli animali abbandonati e finalizzate ad arginare il fenomeno del randagismo anche attraverso la sterilizzazione degli animali.
7. Il Comune, in collaborazione con le Associazioni Animaliste e Protezioniste e altri soggetti pubblici e privati, allo scopo di favorire il mantenimento del rapporto affettivo uomo - animale, promuove politiche e iniziative volte a contenere o evitare la procreazione indesiderata degli animali, anche se

detenuti dai privati prestando particolare attenzione alle fasce di cittadini con disagio economico.

8. Il Comune, ritenendo che il rapporto con gli animali concorra al pieno sviluppo della persona umana, contrasta ogni atto di discriminazione nei confronti dei possessori di animali domestici. Contrasta altresì ogni comportamento finalizzato ad impedire la presenza di animali domestici all'interno del nucleo familiare e qualsiasi atto che ostacoli la serena convivenza fra la specie umana e quella animale.

9. Il Comune, con il proprio regolamento:

a) valorizza le attività connesse con la cura degli animali, quale mezzo che concorre allo sviluppo della personalità e in grado di attenuare le difficoltà espressive e di socializzazione, soprattutto nelle fasi dell'infanzia e della vecchiaia;

b) opera affinché sia promosso il rispetto degli animali e il principio della corretta convivenza con gli stessi;

c) incoraggia le forme espressive che attengono al rispetto e alla difesa degli animali e della biodiversità;

d) promuove l'amicizia fra i bambini, gli anziani e gli animali, anche attraverso la terapia, l'educazione ed altre attività assistite con animali. L'animale rappresenta, infatti, un vero amico: stimola all'attività, lo incoraggia ad interagire con esso, sa dare affetto.

L'animale promuove lo sviluppo del senso di responsabilità e del dovere, introduce all'insegnamento degli eventi critici della vita, quali l'amore, la malattia, la nascita, la morte;

e) si impegna a tutelare e a realizzare, anche in armonia con le indicazioni di Rete Natura 2000, corridoi ecologici per la fauna selvatica e a mantenere e/o migliorare le opportunità di sosta/rifugio e nidificazione/riproduzione di uccelli, pipistrelli o animali appartenenti alla fauna minore anche in area urbana.

Art. 2 - Competenze del Sindaco

1. Il Sindaco, sulla base del dettato degli art. 823 e 826 del Codice Civile:

- a) esercita la tutela delle specie animali presenti allo stato libero nel territorio comunale;
- b) promuove la cura e la tutela delle specie di mammiferi, uccelli e fauna minore che vivono stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio comunale, nonché di quelle rientranti nell'elenco delle specie ritenute cacciabili nei periodi non interessati dai calendari venatori;
- c) vigila sulla osservanza delle leggi e delle norme relative alla protezione degli animali, nonché l'attuazione delle disposizioni previste nel presente regolamento anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti applicativi.

Art. 3 - Diritti degli animali

1. Il Comune, nel riconoscere validità etica e morale a tutte le forme di pensiero che si richiamano al dovere del rispetto e della promozione di iniziative per la sopravvivenza delle specie animali, promuove e disciplina la tutela degli animali, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono e si adopera altresì a diffondere e promuovere massimamente quelle garanzie giuridiche attribuite agli animali dalla normativa nazionale e internazionale.

2. La vigilanza sull'attuazione del presente regolamento è svolta secondo quanto previsto al successivo art. 45.

TITOLO II - DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 4 – Definizioni

1. La definizione generica di “animale” di cui al presente regolamento, quando non esattamente specificata, si applica a tutte le specie animali, vertebrati ed invertebrati, tenuti in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o semilibertà nonché a tutte le specie selvatiche.
2. Ai fini dell'interpretazione ed applicazione del presente Regolamento, si intende per animale da compagnia o affezione ogni animale, indipendentemente dalla specie, tenuto dall'uomo per compagnia o affezione quindi senza fini produttivi o alimentari.
3. Sono compresi gli animali impiegati negli Interventi Assistiti come definiti dalla Linee Guida del Ministero della Salute (Terapia Assistita con Animali, Educazione Assistita con gli Animali e Attività Assistita con gli Animali) approvate con Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna del 30/12/2013, n.2090.
4. Sono compresi gli esemplari appartenenti alle specie esotiche tutelate dalla Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali selvatiche minacciate di estinzione, sottoscritta a Washington il 3/3/1973 e successive modifiche, ratificata ai sensi della legge 19/12/1975 n.874 e dal Regolamento (CE) n.338/97 del Consiglio del 9/12/1996 relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio.

Art. 5 - Ambito di applicazione.

1. Le norme di cui al presente regolamento riguardano tutte le specie animali (ivi comprese quelle tutelate da leggi specifiche) che si trovano o dimorano, stabilmente o temporaneamente, nel territorio comunale.

Art. 6 – Esclusioni

1) Fatti salvi gli illeciti penali e/o amministrativi previsti dalle Leggi vigenti le norme di cui al presente regolamento non si applicano:

- a) alle attività economiche inerenti l'allevamento di animali destinati alla produzione di alimenti o ad essa connesse;
- b) alle specie selvatiche di vertebrati e invertebrati il cui prelievo è regolato da specifiche disposizioni nazionali e regionali, in particolare riguardanti la gestione delle aree protette, la gestione della fauna minore e l'esercizio della caccia e della pesca;
- c) alle attività di disinfestazione e derattizzazione e piani di controllo rispetto altre specie infestanti;
- d) agli animali delle forze armate e della polizia quando sono utilizzati per servizio.

Art. 7 – Obblighi e divieti dei detentori di animali

1. Chiunque detenga un animale di affezione è responsabile della sua salute e del suo benessere e deve provvedere alla sua idonea sistemazione, fornendogli adeguate cure e attenzioni, prevenendo particolari malattie tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici, secondo l'esperienza acquisita e le moderne conoscenze scientifiche, avuto riguardo alla specie, alla razza, all'età e al sesso.

2. In particolare, il detentore di animale d' affezione è tenuto a:

- a) garantire un ricovero adeguato all'animale al riparo dalle intemperie, come meglio specificato nei successivi articoli in seguito;
- b) rifornire l'animale di cibo e di acqua in quantità e qualità sufficiente e con tempistica adeguata, garantendo l'approvvigionamento costante di acqua che deve sempre essere accessibile all'animale;
- c) assicurargli la necessaria prevenzione e cure sanitarie compresa la prevenzione delle principali malattie infettive diffuse tipiche della specie e quelle zoonotiche (es. leishmaniosi) nonché, un livello adeguato di benessere nel rispetto delle sue caratteristiche etologiche;
- d) consentirgli un'adeguata possibilità di esercizio fisico;
- e) prendere ogni possibile e adeguata precauzione per impedirne la fuga;
- f) controllarne la riproduzione, *auspicabilmente con la sterilizzazione*, e prendersi cura della eventuale prole;
- g) assicurare la regolare pulizia dell'ambiente dove l'animale vive;
- h) trasportare e custodire l'animale in modo adeguato alla specie. I mezzi di trasporto devono essere tali da proteggere l'animale da intemperie e da evitare lesioni.

3. E' fatto espresso divieto:

- a) tenere gli animali in spazi angusti, tenere permanentemente cani e gatti in terrazze o balconi o, anche per gli altri animali, per periodi di tempo ed in spazi comunque non compatibili con il loro benessere psico-fisico e con le rispettive

esigenze etologiche; è altresì vietato isolarli in rimesse, box o cantine, segregarli in contenitori o scatole, anche se poste all'interno dell'appartamento, tenere animali in ricoveri in prossimità dei corsi d'acqua;

b) separare i cuccioli di cani e gatti dalla madre prima dei 60 giorni di vita se non per gravi motivazioni di benessere animale certificate dal veterinario;

c) colorare o tatuare in qualsiasi modo gli animali tranne con sistema di marcaggi temporanei, con metodi incruenti e che non creino alterazioni comportamentali e che siano effettuati da enti di ricerca ufficialmente riconosciuti;

d) trasportare animali in carrelli chiusi o in condizioni tali da procurargli sofferenza, ferite o danni fisici anche temporanei; gli appositi contenitori dovranno consentire la stazione eretta, ovvero la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi;

e) condurre animali al guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento siano essi a trazione meccanica, animale o a mano, ad esclusione dei cani da assistenza;

f) apporre e/o utilizzare collari con le punte rivolte all'interno che provochino stimolazioni elettriche, elettriche e/o ultrasuoni, collari anti-abbaio, al peperoncino, museruole "stringi bocca", salvo speciali deroghe certificate dal medico veterinario che ne attesti la necessità. Il certificato, in originale, dovrà prevedere il periodo di utilizzo e dovrà sempre accompagnare l'animale.

4. Gli animali di affezione possono essere soppressi solo da un medico veterinario con farmaci ad azione eutanassica, previa anestesia profonda, nel caso in cui l'animale risulti gravemente ammalato e sofferente, con prognosi certificata dal medico veterinario.

5. I proprietari di cani hanno l'obbligo di fare identificare e registrare i cuccioli nell'anagrafe regionale degli animali d'affezione entro il secondo mese di vita. I detentori devono altresì denunciare il furto e la scomparsa entro 3 giorni, la morte di un animale, il cambio di residenza, la cessione entro 15 giorni, anche qualora tali eventi si verifichino nel periodo antecedente alle operazioni di iscrizione all'anagrafe canina e di identificazione.

6. Nel territorio urbanizzato ai fini residenziali - come definito dalla pianificazione urbanistica vigente - è vietata la detenzione di animali da reddito o autoconsumo, salva la deroga dei 10 metri lineari confinanti con ambito agricolo dove è consentito detenere non più di 15 esemplari di specie avicole o leporidi.

7. Le attività di allevamento, addestramento, pensione e custodia di animali di affezione sono ammesse a distanze non inferiori a 250 m dal confine del territorio urbanizzato - come definito dalla pianificazione urbanistica vigente - e non inferiori a 100 m dalla più vicina abitazione di terzi.

Art. 8 - Abbandono di animali

1. E' vietato abbandonare qualsiasi tipo di animali, sia domestici che selvatici, sia appartenenti alla fauna autoctona o esotica, in qualunque parte del territorio Comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico.

2. È fatta salva la liberazione in ambienti adatti di individui appartenenti alle specie di fauna autoctona provenienti da Centri di Recupero autorizzati ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 9 - Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica

1. È fatto divieto sul territorio Comunale molestare, catturare, detenere e commerciare le specie appartenenti alla fauna autoctona ed a quella alloctona presente stabilmente sul territorio, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano la gestione delle aree protette, la gestione della fauna minore e l'esercizio della caccia, della pesca e delle normative sanitarie.

2. È comunque sempre vietato inseguire, catturare o molestare fauna autoctona o alloctona nel periodo in cui i piccoli delle varie specie sono sottoposti a cure parentali, per cui la perdita del genitore da cui dipendono ne causerebbe la morte per inedia.

3. Per i piani di controllo previsti dalla L.157/92 e dalla L.R. 8/94 e successive modifiche, i metodi utilizzabili e l'ausilio di cani devono essere assolutamente coerenti con le leggi summenzionate, selettivi e rispettosi delle specie non bersaglio (es. Istrice, Tasso, ...); altresì devono tener conto dei cicli biologici delle specie bersaglio, onde evitare, con l'abbattimento di individui di sesso femminile in periodo di allattamento, di causare la morte per inedia della prole inetta abbandonata (Reg. CE 1099/2009) ovvero che tali animali vengano sbranati nei controlli in tana; in particolare sono sottoposte a speciale tutela sul territorio comunale, per la loro progressiva rarefazione, tutte le specie di Anfibi e Rettili, sia che si tratti di individui adulti che di uova o larve ed i microhabitat specifici a cui esse risultano legate per la sopravvivenza; in particolare sono quindi protette le zone umide riproduttive degli anfibi, in tutte le loro forme e tipologie.

Art. 10 - Avvelenamento di animali

1. Per la lotta agli avvelenamenti degli animali si seguono le indicazioni della Delibera di Giunta Regionale n. 469/2009 e dell'Ordinanza 12 luglio 2019 Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati; in particolare è obbligatorio segnalare al Sindaco , al Servizio Veterinario dell'Azienda USL e all'Istituto Zooprofilattico tutti i casi di morte per avvelenamento, o sospetto avvelenamento di animali, o il ritrovamento di esche, e la zona in cui gli avvelenamenti o i casi di sospetto avvelenamento di animali si sono verificati. Le autorità competenti provvederanno ai successivi adempimenti di legge.

2. E' severamente proibito utilizzare in modo improprio, preparare, miscelare, abbandonare, spargere e depositare esche e bocconi avvelenati o contenenti sostanze tossiche o nocive o esplosive, compresi vetri, plastiche e metalli. Il divieto si applica anche a qualsiasi alimento preparato in maniera tale da poter causare intossicazioni o lesioni al soggetto che lo ingerisce.

3. Le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, eseguite da ditte specializzate, debbono essere effettuate con modalità tali da non nuocere in

alcun modo alle persone ed alle altre specie animali, e rese note dalle stesse ditte, tramite avvisi esposti nelle zone interessate; la tabellazione dovrà contenere l'indicazione della presenza del veleno, gli elementi identificativi del responsabile del trattamento, la durata del trattamento e le sostanze utilizzate.

4. Le operazioni di disinfestazione e derattizzazione devono essere condotte nel rispetto delle misure di mitigazione del rischio previste dalle norme vigenti.

Art. 11 - Attraversamento di animali ed obbligo di soccorso.

1. Gli interventi di ripristino e manutenzione di bacini idrici, invasi e corsi d'acqua non devono avvenire nei mesi da febbraio a maggio al fine di salvaguardare il periodo riproduttivo e la migrazione degli anfibi. Nel caso di realizzazione di invasi e piscine gli stessi devono essere opportunamente protetti ed è obbligatoria l'installazione di idonee rampe di risalita – del tipo skamper ramp – per la fauna selvatica.

2. Il Comune si impegna a promuovere l'adozione di provvedimenti necessari per la messa in sicurezza per l'avifauna di tutte le nuove linee elettriche e di quelle esistenti in caso di manutenzione straordinaria.

3. Alcuni insetti sono parte fondamentale dell'equilibrio degli ecosistemi: il Comune promuove attività informative e divulgative affinché vengano fatti rispettare e si rafforzi nella cittadinanza la consapevolezza della loro importanza. Sono oggetto di particolare tutela tutti gli insetti impollinatori (es. lepidotteri, api, alcune specie di coleotteri etc.). Sono inoltre tutelati altri artropodi (es. grilli, cicale, libellule, formiche etc) e i loro habitat. Il Comune curerà la preservazione e/o eventuale riqualificazione delle aree, delle essenze, delle piante e delle siepi di cui questi insetti hanno particolare necessità. Viene fatta eccezione per le specie particolarmente nocive per l'uomo e per l'agricoltura, la cui eventuale limitazione è regolamentata da indicazioni specifiche in materia di tutela della salute pubblica e tutela fitosanitaria.

4. Chiunque assista o determini l'investimento di un animale selvatico è tenuto a darne immediata comunicazione alle Forze dell'Ordine rimanendo, se è

autore dell'investimento, sul luogo del sinistro per consentire la propria identificazione.

Art. 12 - Divieto di accattonaggio con animali

1. E' fatto assoluto divieto di detenere o utilizzare animali di qualsiasi specie ed età per la pratica dell'accattonaggio.
2. Gli animali rinvenuti nelle suddette circostanze saranno sottoposti a sequestro amministrativo finalizzato alla confisca a cura degli organi di vigilanza e potranno essere affidati temporaneamente o a titolo definitivo ad Associazioni di volontariato animalista; quelli d'affezione saranno ricoverati presso la struttura pubblica.

Art. 13 – Regolamentazione di esposizioni, spettacoli, gare, intrattenimenti con l'utilizzo di animali

1. Salvo quanto previsto dalla legge regionale, è vietata su tutto il territorio qualsiasi forma di esposizione, spettacolo o di intrattenimento pubblico o privato effettuato con o senza scopo di lucro che contempli, in maniera totale o parziale, l'utilizzo di animali, sia appartenenti a specie domestiche che selvatiche.
2. Tale divieto non si applica:
 - ai circhi ed alle attività di spettacolo viaggiante, normati negli appositi atti;
 - alle gare ippiche svolte in luoghi autorizzati;
 - agli eventi culturali e manifestazioni legate alle attività tradizionali enogastronomiche, dell'agricoltura e dell'artigianato (ad esempio feste e sagre di paese, mostre e mercati), sempre che dette iniziative siano preventivamente autorizzate dal Comune e purché l'impiego degli animali non ne leda la dignità e non procuri loro fastidi o disagi, valorizzandone al contrario le doti e le capacità proprie di ciascuna specie e il rapporto che può instaurarsi con l'uomo.
3. Sono vietate altresì le gare di Sleddog su tratti di asfalto (gare di slitte con ruote trainate da cani con persona sopra), eccetto che su strade sterrate

debitamente segnalate per la gara e sotto controllo veterinario prima dell'inizio e dopo la gara.

4. E' vietato l'impiego di animali di qualsiasi specie come richiamo del pubblico per esercizi commerciali e mostre.

5. E' vietata alle attività commerciali che vendono animali l'esposizione di animali in vetrina, ad esclusione di acquari, terrari e gabbie di volatili. Nel caso di questi ultimi, gli animali dovranno essere esposti in maniera tale che non sia loro arrecato danno alla salute e al benessere; dovranno inoltre avere a disposizione acqua e cibo. Gli animali detenuti all'interno dell'esercizio commerciale per il tempo ritenuto necessario dovranno essere sempre riparati dal sole.

6. E' vietato il commercio ambulante o occasionale di animali d'affezione.

7. È fatto obbligo agli esercizi commerciali di tenere un registro di carico e scarico degli animali d'affezione ad eccezione delle toelettature.

8. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui ai commi precedenti del presente articolo, nel caso si tratti di forme di spettacolo o di intrattenimento pubblico, viene disposta la sospensione immediata dell'attività e quindi definitiva, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento

Art. 14 –Interventi assistiti con animali

1. Il Comune promuove nel suo territorio le attività di cura, riabilitazione e assistenza con l'impiego di animali.

2. A condurre le attività dovranno essere persone che dimostrino di aver seguito i percorsi formativi previsti dalle linee guida nazionali.

3. La cura e la salute degli umani in queste attività non potrà essere conseguita a danno della salute e dell'integrità degli animali.

4. Quanti vogliano avviare o gestiscono attività di I.A.A. dovranno presentare comunicazione all'azienda USL competente secondo quanto stabilito nelle norme sotto richiamate:

- Legge Regionale 29 marzo 2013, n. 3 – Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 17 febbraio n. 5– Art. 4 bis
- Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante "Linee guida nazionali per gli Interventi Assistiti con gli Animali – IAA" del 25 marzo 2015
- Regione Emilia-Romagna – Delibera n. 2020 del 26/11/2018 "Disposizioni attuative delle linee guida nazionali per gli Interventi Assistiti con gli Animali (IAA), recepite con Delibera di Giunta Regionale n. 679/2015"

5. Ai fini della corretta attuazione dei programmi di attività assistite dagli animali e di terapie assistite dagli animali è vietata l'utilizzazione di animali selvatici ed esotici.

6. Tutti gli animali impiegati in attività e terapie assistite devono superare una valutazione interdisciplinare che ne attesti lo stato sanitario, le capacità fisiche e psichiche, fra le quali in particolare la socievolezza e la docilità, nonché l'attitudine a partecipare a programmi di AAA e di TAA. In nessun caso le loro prestazioni devono comportare per l'animale fatiche o stress psichici o fisici, né consistere in attività che comportino dolore, angoscia, danni psico-fisici temporanei o permanenti, ovvero sfruttamento.

7. Gli animali impiegati in programmi di AAA e di TAA sono sottoposti a controlli periodici relativi al permanere delle condizioni di salute e in generale di benessere richieste ai fini del loro impiego da parte del medico veterinario, in collaborazione con l'addestratore. Gli animali che manifestano sintomi o segni di malessere psico-fisico sono esclusi dai programmi di AAA e TAA. Al termine della carriera, agli animali viene assicurato il corretto mantenimento in vita, anche attraverso la possibilità di adozione da parte di Associazioni e privati.

8. Gli animali impiegati in programmi di AAA e TAA devono essere di proprietà degli stessi esecutori dei programmi o devono provenire da canili e rifugi

pubblici e privati gestiti da Onlus o da allevamenti per fini alimentari o da maneggi.

Art. 15 – Destinazione di cibo per animali

1. Fermo restando quanto previsto del Decreto Legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997, come modificato dalla Legge n. 179 del 31 luglio 2002 "Disposizioni in materia ambientale", le Associazioni animaliste regolarmente iscritte all'Albo regionale e i privati cittadini che gestiscono strutture di ricovero per animali d'affezione senza fini di lucro, colonie feline possono ricevere da mense di amministrazioni pubbliche, aziende private e da esercizi commerciali, delle eccedenze di cibi solidi, cotti o crudi, non entrati nel circuito distributivo di somministrazione, da destinare all'alimentazione degli animali da loro accuditi. Per poter ricevere sottoprodotti di origine animale (cibo-scarti commerciali dai supermercati) devono essere in possesso di registrazione ai sensi del CE reg.1069/09 che prevede tutta una serie di prescrizioni tra cui documenti di trasporto-registri – contenitori dedicati – frigo di stoccaggio – procedure, etc...

Art. 16 – Associazioni animaliste e zoofile

1. Le Associazioni animaliste e le Associazioni zoofile iscritte negli elenchi del Registro Regionale del volontariato, nonché gli altri enti pubblici e privati il cui statuto preveda precisi compiti di protezione animale, collaborano con il Comune per sviluppare il benessere delle popolazioni degli animali urbanizzati e i rapporti fra uomo e animale.

2. A tal fine:

- a) possono gestire in convenzione, strutture di ricovero per animali ed eventuali servizi collegati al raggiungimento del benessere animale;
- b) collaborano alla vigilanza sulle problematiche connesse alle varie specie animali presenti sul territorio comunale ed all'applicazione del presente Regolamento;

3. Il Comune promuove lo sviluppo dell'Associazionismo e lo sostiene attraverso le iniziative e i programmi di cui al presente Regolamento, attraverso contributi di progetti mirati alla tutela delle popolazioni animali.

Art. 17 – Inumazione di animali

1. In attuazione del Regolamento CE 1069/2009 è consentito il sotterramento di animali da compagnia di proprietà (esclusi gli equini) in terreni di privati cittadini-

TITOLO IV – CANI

Art. 18 - Detenzione cani

1. Il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall'animale stesso; chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere o condurre un cane non di sua proprietà, ne assume la responsabilità per il relativo periodo.
2. Ai sensi della L.R. n. 27/2000 e della DGR 409/2013, i proprietari, gli allevatori e i detentori di cani provvedono alla loro iscrizione all'anagrafe canina entro trenta giorni dall'acquisto o da quando ne vengono in possesso a qualsiasi titolo, o entro due mesi dalla nascita dell'animale e alla conseguente identificazione tramite inserimento di microchip, effettuata da medico veterinario che ne curerà l'aggiornamento dell'Anagrafe Canina Regionale.

Art. 19 - Dimensioni dei recinti e dei box

1. Per i cani custoditi in recinto o in box, la superficie di base non dovrà essere inferiore a 9 metri quadrati per cane al di sotto dei 10 Kg, o a 12 metri quadrati per cane di peso superiore; le suddette superfici vanno aumentate di 3 metri quadrati per ogni cane in più, fino ad un massimo di 4 cani.
2. Ogni recinto non potrà comunque contenere più di due cani adulti, con gli eventuali loro cuccioli in fase di allattamento.
3. Deve essere prevista almeno una cuccia adeguata alle dimensioni dell'animale, sufficientemente coibentata e con tetto impermeabilizzato, in modo da fornire protezione dalle intemperie e dalle condizioni climatiche sfavorevoli; dovrà essere chiusa su tre lati, oltre al tetto, ed essere rialzata da terra di almeno 10 cm; non dovrà, infine, essere umida, né posta in luoghi soggetti a ristagni d'acqua, ovvero in ambienti che possano risultare nocivi per la salute dell'animale. Necessaria una tettoia che copra parte del recinto.

4. E' obbligatorio l'asportazione degli escrementi e di qualsiasi altro elemento possa costituire sporcizia con cadenza almeno giornaliera; l'acqua dovrà sempre essere disponibile in idonei

contenitori che dovranno sempre essere mantenuti puliti.

5. Fermo restando le norme vigenti, le recinzioni delle proprietà private, confinanti o non con strade o con altre proprietà, devono essere costruite e conservate in modo idoneo per evitare che l'animale possa superarle od oltrepassarle con la testa o il muso, che possa mordere o arrecare danni a persone ed animali che si trovino dall'altra parte, che possa fuggire. Altresì i cani custoditi all'interno di proprietà private devono essere posti in condizioni tali da non poter incutere timore o spavento ai passanti.

Art. 20 - Divieto di detenzione a catena o similari

1. Al detentore di animali di affezione, ai sensi dell'art. 3 c. 2 bis della L.R. 5/2005, è vietato l'utilizzo della catena o di qualunque altro strumento di contenzione simile, salvo per ragioni sanitarie o per misure urgenti e solo temporanee di sicurezza.

2. Per i periodi di tempo in cui sono tenuti a catena (o similari), la catena dovrà essere di lunghezza non inferiore a 8 metri, misurati con la catena posta a terra: la catena dovrà essere scorrevole su di un cavo aereo di lunghezza non inferiore a 4 metri e dotata di 2 moschettoni rotanti alle estremità per evitare lo strangolamento e l'attorcigliamento attorno a pali o alberi, compromettendo i liberi movimenti del cane. In ogni caso, dovrà essere consentito al cane di sdraiarsi, di raggiungere facilmente il proprio riparo, il cibo e l'acqua. Infine, il collare di collegamento alla catena dovrà essere morbido e non del tipo "a strangolo".

Art. 21 – Ritrovamento dei cani vaganti e/o feriti sul territorio comunale

1. Chi ritrovi un cane vagante sul territorio comunale deve contattare le Forze dell'Ordine le quali provvederanno a farlo accalappiare e custodire presso il Canile convenzionato o presso il più vicino Canile disponibile attrezzato a norma di Legge.
2. Il Canile attrezzato procede alla verifica della presenza del microchip e all'acquisizione dei relativi dati che saranno trasmessi alla Polizia Locale per il rintraccio del proprietario e l'applicazione delle relative misure sanzionatorie.
3. Chi ritrovi un cane ferito sul territorio comunale deve avvisare prontamente le Forze dell'Ordine.

Art. 22 - Obbligo di raccolta degli escrementi

1. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani hanno l'obbligo di raccogliere gli escrementi prodotti dagli stessi sul suolo pubblico.
2. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo di cani, durante la conduzione degli stessi, hanno l'obbligo di portare con sé apposita paletta o sacchetti o altri strumenti idonei alla raccolta ed al corretto conferimento degli escrementi.
3. Gli obblighi di cui al presente articolo sussistono per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico (strada, marciapiede, piazza, giardino o altro, comprese le aree di sgambamento) dell'intero territorio comunale.
4. L'obbligo di cui al presente articolo non si applica alle persone non vedenti e ai portatori di disabilità.

Art. 23 – Strutture di commercio, allevamento, addestramento e custodia di animali di affezione

1. Ai sensi dell'Art. 5 L.R. 5/2005 e ss.mm.ii. per strutture connesse al commercio di animali di affezione si intendono le attività economiche, quali i negozi di vendita di animali, le pensioni per animali, le attività di toelettatura e

di addestramento, sono compresi anche gli allevamenti di cani e gatti. Sono escluse da tale definizione le strutture veterinarie pubbliche e private.

2. Per "allevamento di cani e gatti" si intende la detenzione di cani e di gatti in numero pari o superiore a tre femmine o la produzione di dieci cuccioli l'anno. Per le altre specie di animali di affezione, per "attività di allevamento" si intendono esclusivamente quelle esercitate a fini di lucro.

3. Chi esercita le attività economiche riguardanti animali di affezione di cui al comma 1, fatti salvi i divieti fissati dalle norme CITES per il commercio e l'allevamento di animali esotici, deve presentare segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), indicando la tipologia dell'attività svolta, le specie che possono essere ospitate presso la struttura autorizzata, nonché il nome della persona responsabile dell'assistenza degli animali, in possesso di una qualificata formazione professionale sul benessere animale, ottenuta mediante la partecipazione a corsi di formazione di cui al comma 4.

La procedura concordata con il SUAP metropolitano di Bologna prevede che il comune, acquisita la SCIA telematica, entro una settimana comunichi al servizio veterinario ASL competente per territorio l'apertura di una nuova attività di settore. Il servizio veterinario può procedere (o no) ad un sopralluogo di verifica entro 30 giorni comunicando eventuali difformità a quanto dichiarato nella SCIA. In assenza di comunicazioni da parte del servizio veterinario vale il regime di silenzio assenso.

4. La Città Metropolitana riconosce i corsi di formazione professionale sul benessere animale destinati ai responsabili delle attività di cui al comma 1. Le spese di tali corsi sono a carico dei partecipanti.

5. Il titolare di attività di cui al comma 1, ad esclusione dell'attività di toelettatura, esercitate per cani, gatti e furetti è tenuto ad aggiornare un registro di carico e scarico in cui figurano anche l'annotazione della loro provenienza e destinazione.

6. Sono esclusi dall'applicazione del presente articolo i cani di proprietà delle forze armate e dei corpi di pubblica sicurezza.

Art. 24 - Rinuncia di proprietà

1. Il proprietario di un cane può rinunciare ad esso e cederlo al Comune nei seguenti casi:

a) insorgenza di problematiche legate alla salute del proprietario dell'animale o di uno dei familiari adeguatamente certificate;

b) cucciolate indesiderate;

c) animale morsicatore, ovvero oggetto di provvedimento da parte del Servizio Veterinario dell'AUSL competente in quanto cane che abbia mostrato sintomi di aggressività non controllata;

d) ogni sopravvenuta e documentata situazione di emergenza che non consenta più al proprietario di prendersi cura dell'animale;

2. In caso di decesso del proprietario è consentita la rinuncia di proprietà da parte degli eredi.

3. Requisiti preliminari sono la residenza del proprietario nel Comune di Minerbio e l'iscrizione del cane all'anagrafe dello stesso comune.

4. Il proprietario che intenda rinunciare definitivamente al proprio cane presenta domanda al Comune mediante apposito modulo, corredata dalla documentazione a supporto della motivazione addotta; l'amministrazione decide l'accoglimento o meno, tenendo conto delle motivazioni, delle verifiche effettuate sulle dichiarazioni rese ed in base alla disponibilità di posto nella struttura ospitante.

5. I cani oggetto di ricovero definitivo presso il canile a seguito di rinuncia alla proprietà sono a tutti gli effetti ceduti al Comune, che provvede all'inserimento dei medesimi nel protocollo delle adozioni.

6. In caso di rinunce di proprietà reiterate nel tempo e/o non supportate da inderogabili necessità, il Comune emette provvedimento motivato che vieti all'interessato e ai componenti dello stesso nucleo familiare la detenzione permanente di animali d'affezione.

7. Nel caso di rinuncia di proprietà di un cane, il proprietario, qualora non versi in condizioni di indigenza adeguatamente documentate, è tenuto alla corresponsione del contributo disposto dalla Giunta.

Art. 25 - Affidito temporaneo preventivo e adozione

1. I cani ospitati presso il Canile convenzionato o comunque a carico del Comune possono essere dati in affidito temporaneo preventivo in vista della successiva adozione definitiva a persone maggiorenni che non abbiano riportato condanne penali per maltrattamento animali. L'affidito temporaneo non è previsto da alcuna norma e qualsiasi cessione di cane dal canile va registrata entro 15 gg., sostituire con un accordo privato che renda possibile il rientro in canile se non sussistono le condizioni idonee ?
2. Il cittadino interessato presenta domanda mediante apposita modulistica al Comune o direttamente al gestore del canile, che favorirà la sua frequentazione al canile, per verificare l'approccio col cane prescelto.
3. In caso di accoglimento della domanda, con la consegna formale del cane iniziano i 60 giorni (naturali e consecutivi) dopo i quali l'affidito temporaneo preventivo può diventare adozione.
4. Durante tale periodo l'affidatario è responsabile del cane sia sotto il profilo civile che penale. In quell'arco di tempo personale incaricato o i volontari delle associazioni convenzionate con il Comune possono effettuare controlli presso la residenza dell'affidatario, al fine di verificare le condizioni di mantenimento del cane e in generale l'andamento del periodo di affidito.
5. Se il periodo di affidito ha esito favorevole, dopo i 60 giorni il richiedente completa la pratica di adozione con il trasferimento della proprietà del cane.
6. Fatto salvo il rispetto di tutte le norme previste dal presente regolamento, sono obblighi specifici del soggetto che prende in affidito un cane:
 - a) tenerlo presso la propria abitazione e non cederlo a terzi salvo specifica autorizzazione del Comune;
 - b) consentire presso la propria abitazione le visite di controllo da parte del personale incaricato o da volontari a ciò preposti su incarico del Comune.

7. Gli animali non possono essere detenuti, dati in adozione, anche temporanea, né ceduti a qualsiasi titolo, a coloro che abbiano riportato condanna definitiva o passata in giudicato o abbiano patteggiato pene per abbandono, maltrattamento, combattimenti o uccisione di animali. L'assenza di tale ostatività è oggetto di autocertificazione.

Art. 26 - Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani

In premessa sarebbe opportuno richiamare la responsabilità civile e penale del proprietario anche quando affida il cane ad un detentore temporaneo.

1. Ai fini della prevenzione dei danni o lesioni a persone, animali o cose il proprietario e il detentore di un cane devono adottare le seguenti misure:

- a) utilizzare sempre il guinzaglio ad una misura non superiore a mt 1,50 durante la conduzione dell'animale nelle aree e nei luoghi pubblici, ad uso pubblico o aperti al pubblico, nonché nei luoghi condominiali comuni, fatte salve le aree di sgambamento appositamente destinate;
- b) portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti;
- c) affidare il cane solamente a persone in grado di gestirlo correttamente;
- d) assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive.

2. Sono vietati:

- a) l'addestramento di cani che ne esalti l'aggressività;
- b) qualsiasi operazione di selezione o di incrocio di cani con lo scopo di svilupparne l'aggressività;
- c) la sottoposizione di cani a doping, così come definito all'art. 1, commi 2 e 3, della legge 14/12/2000, n. 376;
- d) l'addestramento di animali ricorrendo a violenze, percosse, costrizione fisica o psichica; è altresì vietato addestrare animali in ambienti inadatti.

e) utilizzare animali in combattimento o a scopo di scommesse, nonché organizzare o promuovere tali eventi.

Art. 27 - Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche

1. Ai cani accompagnati dal proprietario/detentore è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico, compresi i giardini, i parchi e i cimiteri, ove non sussistano divieti di accesso.
2. I cani devono essere condotti al guinzaglio ed eventualmente anche dotati di museruola quando prescritto. Potranno essere lasciati liberi, ma sotto il controllo del proprietario/detentore, nelle sole aree di sgambamento.
3. Sono esenti dall'uso del guinzaglio e della museruola i cani guida, da pastore, da caccia e da ricerca nei soli momenti nei quali sono utilizzati per le rispettive finalità.

Art. 28 - Accesso negli uffici e locali pubblici

1. I cani, accompagnati dal proprietario o detentore a qualsiasi titolo, possono accedere, tenuti al guinzaglio e con la museruola indossata negli uffici pubblici o ad uso pubblico e nei locali pubblici (ad esempio pubblici esercizi, nelle gallerie dei centri commerciali, negozi di vicinato, ecc).
2. Sarà cura del conduttore dell'animale far sì che questi non sporchi e non crei disturbo o danno alcuno a persone, cose e animali.
3. E' altresì vietato lasciare il cane, pur se provvisto di guinzaglio e museruola calzata, legato e incustodito all'interno dei locali di cui al comma 1; tale divieto non si applica se nel locale è presente una zona appositamente dedicata e separata dal pubblico.
4. E' facoltà del gestore o proprietario di pubblici esercizi (ad esempio bar, ristoranti, ecc.) di vietare l'accesso ai cani: nel caso, è onere del gestore segnalare in maniera chiara tale divieto all'ingresso del locale.

Art. 29 - Aree destinate ai cani (aree di sgambamento)

1. Le aree di sgambamento per cani sono costituite al fine di migliorare il benessere dei cani attraverso la libera attività motoria in spazi ampi, riservati ed opportunamente protetti rispetto alla restante utenza del verde pubblico.
2. Sono opportunamente recintate e segnalate con un cartello riportante la dicitura "Area di sgambamento per cani" e le norme generali di comportamento da tenersi all'interno dell'area, ove è consentito l'accesso ai cani anche non tenuti al guinzaglio e privi di museruola, purché sotto la costante sorveglianza dei loro proprietari/conduuttori che garantiscono il rispetto delle norme contenute nel presente regolamento;
3. Il Comune provvede periodicamente, o quando se ne ravvisi la necessità e l'urgenza, alla pulizia e allo sfalcio dell'erba dell'area sgambamento, alla disinfestazione, alla disinfezione e allo svuotamento dei cestini.
4. Per motivi di sicurezza, l'accesso all'area di sgambamento è riservato esclusivamente ai proprietari/conduuttori e ai loro cani.
5. I proprietari/conduuttori possono lasciare liberi i propri cani nell'area di sgambamento comunale purché ciò avvenga sotto il loro costante controllo.
6. L'accesso all'area di sgambamento deve essere valutato da parte di proprietari/conduuttori in relazione al sesso, alle dimensioni e alle caratteristiche comportamentali dei cani.
7. I proprietari/conduuttori per accedere all'area di sgambamento, devono portare al seguito il guinzaglio e idonea museruola per trattenere i loro cani, ogni qualvolta se ne presenti la necessità, a tutela dell'incolumità degli altri utenti (persone e cani) eventualmente presenti nell'area.
8. Se nell'area occupata da diversi utenti, si evidenziano difficoltà di convivenza fra cani presenti e quelli introdotti successivamente, i proprietari dei cani più aggressivi sono tenuti ad abbandonare l'area con il cane in propria custodia.
9. Gli utilizzatori dell'area di sgambamento devono sempre assicurarsi che i cancelli siano chiusi correttamente, tanto in ingresso che in uscita.

Art. 30 - Definizione dei termini usati nel presente titolo

1. Per "gatto libero" si intende un animale che vive in libertà, di solito insieme ad altri gatti in colonie feline.
2. Per "habitat di colonia felina" si intende qualsiasi territorio o porzione di territorio, urbano e non, edificato e non, sia esso pubblico o privato, nel quale risulti vivere stabilmente una colonia felina, indipendentemente dal numero di soggetti che la compongono e dal fatto che sia o meno accudita dai cittadini.
3. Per "colonia felina" si intende un gruppo di gatti che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso luogo; le colonie vengono registrate presso gli uffici comunali.
4. Per "registrazione della colonia" si intende la comunicazione al Comune da parte del referente della presenza di un gruppo di gatti, con indicazione del numero e del sito in cui si trovano, sul territorio comunale.
5. Per "referente della colonia felina" si intende la persona di riferimento per il Comune che si occupa, anche in collaborazione con altre persone, della cura e della alimentazione dei gatti liberi facenti parte di quella colonia.

Art. 31 - Compiti dell'Azienda Sanitaria

1. Il Comune collabora, mediante convenzioni e/o accordi, con il Servizio Veterinario dell'Azienda USL territorialmente competente e con veterinari privati per la sterilizzazione dei gatti liberi appartenenti alle colonie censite.
2. La cattura dei gatti liberi, per la sterilizzazione o per eventuali cure, potrà essere effettuata sia dall'Azienda Sanitaria, in collaborazione con il Comune, che dalle associazioni di volontariato, che dai referenti o da personale appositamente incaricato dal Comune stesso.
3. Per quanto riguarda la limitazione delle nascite, si rimanda a quanto definito dall'art. 23 della L. 27/2000.

Art. 32– Modalità di detenzione dei gatti

1. Il gatto per sua natura più libero e indipendente rispetto ad un cane, ha comunque la necessità di essere curato, alimentato e soccorso in caso di bisogno.
2. Chi detiene a qualsiasi titolo, anche temporaneamente un gatto, non può lasciarlo su balconi, terrazze, gabbie, locali angusti per lunghi periodi salvo che si tratti di condizione temporanea connessa allo stato di salute dell'animale ed espressamente richiesta dal veterinario curante.
3. La pratica della sterilizzazione dei gatti, che deve essere incentivata in ogni forma per la detenzione presso i cittadini, è obbligatoria nei gattili pubblici e privati ad esclusione degli allevamenti iscritti al relativo Albo della Regione Emilia Romagna.

Art. 33 - Colonie feline

1. Le colonie feline sono tutelate dal Comune.
2. Le colonie feline che vivono all'interno del territorio comunale sono censite dal Comune in collaborazione con l'Azienda Sanitaria, le associazioni di volontariato ed i singoli cittadini. Tale censimento deve essere regolarmente aggiornato sia al riguardo del numero dei gatti che delle loro condizioni di salute. Dovrà essere redatto un albo delle colonie e/o oasi feline e per ciascuna di esse dovrà essere individuato un responsabile/referente e messo a disposizione specifico recapito. Il Comune potrà individuare tale responsabile/referente anche attraverso l'attivazione di apposite convenzioni con associazioni di volontari operanti sul territorio.
3. Le colonie di gatti liberi non possono essere spostate dal loro habitat salvo in caso di evidente necessità: la cattura dei gatti che vivono in stato di libertà viene effettuata dai servizi per la protezione ed il controllo della popolazione canina e felina o da volontari delle associazioni.

Art. 34 – Gestione delle colonie feline da parte dei referenti

1. Il Comune riconosce l'attività benemerita dei cittadini che, come referenti, si adoperano per la cura ed il sostentamento delle colonie, segnalando al Comune i gatti da sterilizzare e quelli che necessitano di cure.
2. Al referente di colonia è permesso l'accesso, al fine dell'alimentazione e della cura dei gatti, a qualsiasi habitat posto su area pubblica nel quale i gatti trovano cibo, rifugio e protezione.
3. I referenti delle colonie sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico e del decoro urbano evitando la dispersione di alimenti, provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati dopo ogni pasto ed asportando ogni contenitore utilizzato per i cibi solidi ad esclusione dell'acqua.

Art. 35 – Ritrovamento e gestione dei gatti sul territorio comunale

1. Chiunque ritrovi un animale ferito nel territorio è tenuto ad avvisare prontamente le Forze dell'ordine.

Art. 36 - Equini

1. Il cavallo utilizzato per compagnia, lavoro o attività sportiva va trattato con rispetto e dignità e deve essere tutelato il suo benessere sia durante le ore di lavoro che in quelle di riposo.
2. Gli equini che vivono all'aperto, con esclusione di quelli che vivono allo stato brado, devono disporre di una struttura coperta atta a ripararli dal sole e dalle avverse condizioni atmosferiche, devono avere sempre disposizione dell'acqua fresca e devono essere nutriti.
3. La superficie minima del box deve essere "2 volte l'altezza al garrese x 2 volte l'altezza al garrese", ovvero per un cavallo di 160 cm di altezza al garrese la superficie minima corrisponde a $3,2\text{ m} \times 3,2\text{ m} = 10,24\text{ mq}$. L'altezza dei ricoveri non deve essere inferiore ai 3 m di media e comunque adeguata alla taglia dell'animale, che deve poter stazionare senza problemi di movimento. Nel box si dovrà provvedere alla frequente sostituzione della lettiera per garantire l'adeguata igiene degli zoccoli. Le scuderie devono essere spaziose e ben aerate. La superficie minima del box per fattrici e stalloni è di $4\text{ m} \times 5\text{ m}$. È fatto comunque obbligo di garantire la possibilità agli equidi scuderizzati di compiere attività motoria libera all'aperta in un paddock di adeguate dimensioni.
4. Gli animali scuderizzati devono poter avere la possibilità di relazionarsi con i propri simili.
5. I proprietari e/o detentori di equidi devono assicurare nutrimento adeguato secondo la razza, l'età e le condizioni fisiche degli animali, assistenza sanitaria e regolari interventi di mascalcia.
6. È fatto altresì divieto di impastoiare gli arti dei cavalli, accorciare il fusto della coda, modificare la posizione naturale degli zoccoli, impiegare ferrature dannose e fissare pesi alla regione degli zoccoli.

7. Gli equidi impiegati in attività di lavoro non devono essere sottoposti a sforzi e/o pesi eccessivi, e devono godere di sufficiente riposo e alimentazione adeguata all'attività svolta.

9. È fatto divieto di utilizzare sugli equidi strumenti coercitivi che li possano danneggiare fisicamente e psicologicamente.

10. Gli equini non dovranno essere sottoposti a sforzi o a pesi eccessivi e/o incompatibili con le loro caratteristiche etologiche.

11. Il Comune può autorizzare lo svolgimento di gare di equidi, o altri ungulati, solo dopo aver verificato, attraverso personale appositamente delegato e presente sul posto prima dello svolgimento della gara, che:

a) la pista delle corse sia ricoperta da materiale idoneo ad attutire i colpi degli zoccoli degli animali sul terreno asfaltato o cementato;

b) il percorso della gara sia circoscritto con adeguate sponde tali da ridurre considerevolmente il danno agli animali, in caso di caduta, nonché per garantire la sicurezza delle persone che assistono;

c) Gli animali iscritti alla gara abbiano superato un controllo veterinario favorevole, effettuato dal responsabile dell'assistenza veterinaria designato dall'ente che organizza la manifestazione, e volto a verificare l'idoneità dell'animale per l'ammissione alla competizione da svolgersi nell'imminenza della gara e l'identità degli animali, secondo le prescrizioni dell'Ordinanza contingibile ed urgente del Ministero della Salute, concernente la disciplina di manifestazioni pubbliche o private nelle quali vengono impiegati equidi al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati.

Art. 37 - Detenzione di mammiferi non appartenenti alle specie sopra indicate

1. Al fine di mantenere quanto più inalterate le caratteristiche etologiche e di benessere degli animali menzionati trovano applicazione le disposizioni della delibera di giunta regionale 394/2006 recante indicazioni tecniche in attuazione alla L.R. 5/2005 relativa alla tutela del benessere animale.

Art. 38 - Detenzione di volatili

1. Per i volatili detenuti in gabbia, le stesse dovranno essere tenute in idonee condizioni igieniche e non essere esposte a condizioni climatiche sfavorevoli.

Art. 39 - Dimensioni delle gabbie per volatili

1. Al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni motorie connesse alle caratteristiche etologiche dei volatili, sono individuate le dimensioni minime che devono avere le gabbie che li accolgono:

a) fino a due esemplari il lato maggiore della gabbia deve essere almeno di tre volte la misura dell'apertura alare dell'esemplare più grande. Le altre due misure non possono essere inferiori alla metà della prima;

b) per ogni esemplare in più le dimensioni devono essere aumentate del 30%.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi inerenti viaggi a seguito del proprietario o il trasporto e/o il ricovero per esigenze sanitarie.

Art. 40 - Detenzione di specie animali acquatiche

1. Gli animali appartenenti a specie acquatiche devono essere tutelati anche in base alle loro caratteristiche etologiche.

Art. 41 - Caratteristiche degli acquari

1. La capacità dell'acquario non dovrà essere inferiore a: 1 litro per cm della somma delle lunghezze degli animali ospitati che non raggiungono i 5 cm di lunghezza; 2 litri di acqua per cm (somma delle lunghezze degli animali

ospitati) degli animali più lunghi di 5 cm. Gli acquari non devono avere forma sferica o comunque non devono avere pareti curve di materiale trasparente.

2. Per garantire una sufficiente superficie per lo scambio gassoso, l'altezza dell'acquario non dovrebbe mai superare la sua larghezza aumentata del 50%.

3. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione e l'ossigenazione dell'acqua, le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate.

4. Negli esercizi commerciali la densità degli animali acquatici e la capacità degli acquari possono variare in funzione della adeguatezza degli impianti di depurazione, filtraggio e ossigenazione dell'acqua. Specie con aggressività intraspecifica possono essere contenute per brevi periodi in contenitori di dimensione e quindi di capacità idrica inferiore.

Art. 42 - Detenzione di rettili e anfibi

1. Le condizioni di vita degli animali detenuti in cattività devono essere appropriate per garantirne il buono stato di salute ed il benessere; in particolare dovranno essere adottati accorgimenti idonei a garantire adeguate risposte alle esigenze biologiche, sociali e comportamentali degli animali. Devono essere evitate in ogni caso situazioni di sovrappopolamento.

Art. 43 - Caratteristiche di acquari, terracquari e teche per rettili e anfibi

1. Acquari, terracquari e teche (di seguito nominati "contenitori") devono essere predisposti in modo tale da evitare la fuga degli animali detenuti.

2. I contenitori devono presentare internamente superfici lisce che evitino il rischio di abrasioni per gli animali durante le loro attività quotidiane.

3. I contenitori devono presentare un sistema di areazione, un sistema di termoregolazione e un sistema di illuminazione correttamente funzionanti e tarati secondo le esigenze delle specie detenute.

4. Le dimensioni dei contenitori devono essere tali da consentire, in ogni direzione, movimenti agevoli degli animali secondo la propria andatura o progressione, e l'inversione del senso di marcia o della traslazione. La lunghezza e la larghezza dei contenitori devono rispondere entrambe ai seguenti parametri percentuali minimi, riferiti alle dimensioni dell'adulto della specie/tipo: anfibi, sauri e loricati, 300% della lunghezza massima del corpo dell'esemplare più lungo in esso detenuto (incremento del 30% della superficie per ogni altro esemplare presente nel contenitore); serpenti, 150% della lunghezza dell'esemplare più lungo in esso detenuto e per quanto riguarda la larghezza 50% della lunghezza dell'animale; è ammessa la presenza di non oltre 2 esemplari nella stessa teca (con un incremento del 20% della superficie), purché vengano forniti arredi, rifugi o tane che consentano agli animali di ripararsi dall'eventuale aggressione dell'altro ospite; tartarughe, 500% della lunghezza massima del carapace dell'esemplare più lungo in esso detenuto (incremento del 30% della superficie per ogni altro esemplare presente nel contenitore).

6. Le dimensioni minime di detti contenitori non devono essere comunque inferiori a cm 60x40, altezza cm 35 (incremento del 20% della superficie per ogni altro esemplare presente nel contenitore).

7. I contenitori che detengono specie con abitudini anfibie devono presentare un settore destinato all'immersione fornito di termoregolatore, pompe e filtri funzionanti che garantiscano la corretta temperatura e pulizia dell'acqua, ed un settore destinato alla vita subaerea agevolmente raggiungibile dagli esemplari detenuti. Entrambi i settori devono avere dimensioni tali da permettere in ciascuno i movimenti agevoli degli animali in ogni direzione.

8. Nei contenitori devono essere sempre presenti: un substrato regolarmente pulito da deiezioni, resti di alimento, di exsuvie ed altro materiale organico; acqua fresca, pulita e accessibile agli animali; almeno una zona di rifugio entro la quale gli animali possano agevolmente nascondersi alla vista e al contatto degli altri animali presenti all'interno e all'esterno del contenitore nonché dell'uomo.

TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 44 – Sanzioni

1. Le violazioni alle norme del presente regolamento, fatte salve in ogni caso le eventuali responsabilità penali in materia, sono sanzionate ai sensi dell'art. 8, comma 3 della L.R. 24 marzo 2004, n. 61, in misura differenziata a seconda della gravità della violazione. Le sanzioni di cui ai commi seguenti si applicano ad ogni singolo animale.
2. La violazione delle disposizioni di cui agli artt. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 26, 32, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 è punita con una sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00.
3. Il Comune in caso di violazione di quanto stabilito dall'art. 13, ha inoltre facoltà di ordinare la cessazione immediata dell'attività e l'obbligo della messa in ripristino dei luoghi.
4. La violazione delle disposizioni di cui all'art. 22 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00.
5. La violazione di ogni altra disposizione di cui al presente regolamento è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00.
6. Almeno il 50% dei proventi delle sanzioni comminate ai sensi del presente articolo sarà destinato conformemente a quanto previsto dall'art 14 della Legge Regionale 5/2005, ovvero per tutelare e promuovere il benessere animale.

Art. 45 – Vigilanza

1. La vigilanza sull'applicazione del presente regolamento compete alla Polizia Locale, agli Organi di Polizia Giudiziaria e di Pubblica Sicurezza di cui l'art. 57 del Codice di Procedura Penale, al Corpo di Polizia Metropolitana di Bologna, al personale dei Servizi di vigilanza e prevenzione dell'AUSL, alle Guardie Ecologiche Volontarie, alle Guardie Zoofile volontarie o effettive delle Associazioni zoofile o protezionistiche riconosciute giuridicamente aventi

qualifica di guardia particolare giurata ai sensi dell'art. 6 della L. 189/2004 ovvero da leggi nazionali e/o regionali in materia, ognuno per le proprie competenze come da dicitura inserita nel rispettivo Decreto di nomina.

Art. 46 - Incompatibilità ed abrogazione di norme

Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, in materia esso prevale sulle norme eventualmente contenute in altre disposizioni comunali e quelli in contrasto sono da intendersi abrogate.